



Ufficio: DAR/AB Roma, 28/9/2026
Protocollo: 202608375/A.G.
Oggetto: Riepilogo sconti praticabili dalle farmacie sul prezzo al pubblico dei farmaci.

Circolare n. 16086

SN
5.4
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Riepilogo sconti praticabili dalle farmacie sul prezzo al pubblico dei farmaci.

I contenuti della presente circolare non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale non di proprietà della Federazione.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si ritiene utile riepilogare la normativa in materia di sconti praticabili dalle farmacie sul prezzo al pubblico dei farmaci.

Nello specifico, alla luce della normativa vigente (art. 32 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 241/2011 e art. 11 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 - c.d. decreto “Cresci Italia”), le farmacie possono praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti (quindi anche medicinali di fascia A purché venduti in regime privato), dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti (cfr. circolari federali circolari federali [8076 del 19 settembre 2012](#) e [7930 del 27 marzo 2012](#)).

Non è invece consentito:

- realizzare sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell'applicazione degli sconti sull'acquisto dei farmaci (es. carte di fedeltà);
- applicare alla vendita di farmaci modalità promozionali quali la vendita “3x2” (cfr nota Ministero della Salute 23.2.2012- circolare federale 7930).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)